

ATTI UFFICIALI

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Noli massimi per il trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre 1923.

Determinazione del Commissariato generale dell'emigrazione, che approva i noli massimi per il trasporto degli emigranti per il terzo quadrimestre 1923.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visti, con le proposte dei vettori, i pareri della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli Ispettori dell'emigrazione, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai Regi consoli, sul corso dei noli principali nei paesi stranieri ;

Determina :

Art. 1. — Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli e Palermo, sono fissati dal 1° settembre al 31 dicembre 1923, i noli massimi seguenti :

Per gli Stati Uniti

Piroscafi di categoria superiore	L.	1800
» » 1 ^a categoria	»	1650
» » 2 ^a »	»	1450
» » 3 ^a »	»	1350

Per il Brasile:

Piroscafi di categoria superiore	L.	2100
» » 1 ^a categoria	»	1900
» » 2 ^a »	»	1700
» » 3 ^a »	»	1500

Per il Plata:

Piroscafi di categoria superiore	L.	2150
» » 1 ^a categoria	»	1950
» » 2 ^a »	»	1750
» » 3 ^a »	»	1550

Per il Centro America:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2150
» » 2 ^a »	»	1950
» » 3 ^a »	»	1750

Art. 2. — Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste, tanto per il nord quanto per il centro e il sud America, e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli di cui all'art. 1, subiranno un aumento di L. 150.

Art. 3. — I noli da praticarsi per il trasporto di emigranti sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti, di volta in volta, dal Commissariato generale, con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4. — I noli da applicarsi per il trasporto di riservisti, da qualunque porto italiano e per qualunque porto transoceanico, subiranno una riduzione del 10 per cento sul prezzo indicato dall'art. 1.

Art. 5. — Ogni piroscafo iscritto in patente rimane assegnato, in via provvisoria, alla categoria stabilita colla tabella alligata alla determinazione Commissariale in data 5 aprile 1923, che fissava i noli pel secondo quadrimestre del corrente anno.

Roma, 5 agosto 1923.

De Michelis,

PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

Disposizioni riguardanti il personale.

Con R. decreto 7 gennaio 1923 :

Si dichiara di nessun effetto il R. decreto 20 marzo 1921 per la parte riguardante la nomina del dott. Pietro Pedrotti a consigliere aggiunto dell'emigrazione.

Con R. decreto 15 febbraio 1923 :

Piazzani cav. uff. Adolfo, primo segretario nel Ministero della pubblica istruzione, è nominato consigliere aggiunto nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 3 marzo 1923, e con lo stipendio annuo di L. 12.000 oltre all'assegnazione personale di annue L. 520.

Con decreto Ministeriale 28 febbraio 1923 :

Rabby cav. Ezio, Ceppellini cav. Augusto, Giordano cav. Giuseppe, Lampertico dott. Gaetano, Oliveri cav. Umberto, Tommasini cav. Mario, Marchioni dott. Pietro, Grandinetti dott. Eugenio Fago cav. Cataldo, Abbate cav. Giuseppe Maria, segretari, sono nominati primi segretari nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 3 marzo 1923 e con lo stipendio annuo di L. 10.000.

Con decreto Ministeriale 21 marzo 1923 :

Moschettini Armando, ragioniere nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, è ricollocato in servizio attivo a datare dal 21 marzo 1923.

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1923 :

Soldini Pio, usciere in prova nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, è confermato nell'aspettativa per giustificati motivi di salute per altri tre mesi a decorrere dal 1° maggio 1923, con l'assegno annuo pari al terzo del suo stipendio.

Con decreti Ministeriali 16 giugno 1923 :

Platania cav. uff. Giuseppe, R. Ispettore scolastico, è nominato segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 16 giugno 1923 e con lo stipendio annuo di L. 8600 oltre all'assegno personale di L. 300.

Corsi cav. Fernando, applicato, è nominato segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 25 giugno 1923 e con l'annuo stipendio di L. 6000.

Di Palma Castiglione dott. comm. Guglielmo Emanuele, consigliere dell'emigrazione, è temporaneamente confermato nella sua attuale destinazione presso l'Ufficio internazionale del lavoro della Società delle Nazioni in Ginevra, ed è posto fuori ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 1° dicembre 1922.

De Maria Leonida, Girardi Adolfo, Sanchez Giuseppe, La Salandrà Oscar, Corsi Arnaldo, Longarini Alberto, Sisi Domenico, applicati, sono promossi per merito al grado di archivisti con decorrenza dal 16 giugno 1923 e con lo stipendio annuo di L. 7000.

Con R. decreti 17 giugno 1923 :

Paternò di Sessa marchese dott. Giuseppe, reggente a titolo onorifico il R. consolato di Strasburgo, è nominato consigliere aggiunto nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 26 giugno 1923, con l'annuo stipendio di L. 12.000.

Villari comm. dott. Luigi è riammesso nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 16 giugno 1923 ed è iscritto nel grado di consigliere aggiunto occupando il posto immediatamente successivo a quello del cav. uff. Adolfo Piazzani. Con la stessa decorrenza il comm. Villari viene destinato in temporaneo servizio presso il segretariato della Società delle Nazioni in Ginevra, e pur conservando i diritti di carriera e di anzianità ad ogni effetto, viene posto fuori ruolo del Commissariato suddetto.

Rabby cav. Ezio, Giordano cav. uff. Giuseppe, Lampertico dott. Gaetano, Tommasini cav. Mario, primi segretari, sono nominati, per merito assoluto, consiglieri aggiunti dell'emigrazione con decorrenza dal 25 giugno 1923 e con l'annuo stipendio di L. 12.000.

Coletti comm. ing. Silvio, consigliere dell'emigrazione, Marconi comm. Alfredo, capo ragioniere, sono nominati consiglieri superiori dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 18.500, con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Tasco, uff. Vincenzo, consigliere aggiunto, è nominato consigliere con l'annuo stipendio di L. 14.000 con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Con decreti Ministeriali 7 giugno 1923 :

Ciotti cav. uff. Remigio, capo sezione di ragioneria, è nominato per merito capo ragioniere, con l'annuo stipendio di L. 15.000, con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Risoldi cav. uff. Arturo, capo sezione di ragioneria, è nominato per merito direttore capo divisione di ragioneria con le funzioni ed il titolo di vice-capo ragioniere, con l'annuo stipendio di L. 14.000 e con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Fiori cav. Romeo, primo ragioniere, è nominato per merito assoluto capo sezione di ragioneria con l'annuo stipendio di L. 12.000, oltre all'assegno personale di L. 520 e con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Moschettini rag. Armando, Pazzaglia rag. Gino, ragionieri, sono promossi primi ragionieri con l'annuo stipendio di L. 10.000 e con decorrenza dal 25 giugno 1923.

Con decreti Ministeriali 20 giugno 1923 :

Marcianò dott. Oreste, Tuccimei dott. Tito, Marone dott. Vincenzo, Rossi Longhi dott. Gastone, Roddolo dott. Giacinto, Immirzi dott. Alfonso, Cannone dott. Nicolò, sono nominati segretari nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 6000 e con decorrenza rispettivamente dal 18 giugno, 19 giugno, 20 giugno, 22 giugno, 23 giugno, 24 giugno e 27 giugno 1923.

Con R. decreto 21 giugno 1923 :

Oliveri cav. Umberto, primo segretario, è nominato per merito assoluto consigliere aggiunto dell'emigrazione con l'annuo stipendio di L. 12.000 e con decorrenza dal 25 giugno 1923, prendendo posto nella graduatoria tra il cav. Gaetano Lampertico ed il cav. Mario Tommasini.

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1923 :

Savi cav. Carlo e Pacchelli Filippo sono nominati applicati nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 1° luglio 1923 e con l'annuo stipendio di L. 4800.

Assegnazioni di stipendi in applicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 14, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Con decreti Ministeriali 14 febbraio 1923 :

Rossi comm. Egisto, consigliere superiore dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 18.500 a far tempo dal 1° aprile 1922.

Marconi comm. Alfredo, capo ragioniere, assegnato lo stipendio di L. 17.000 a far tempo dal 1° aprile 1922.

Tasco cav. uff. Vincenzo, dell'Oro cav. uff. Giovanni, Gerbasi cav. uff. Francesco, Pinto comm. Carmine, Peluso cav. Cataldo, consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 12.000, a decorrere dal 1° aprile 1922, e dal 1° luglio detto anno, aggiunto allo stipendio l'assegno personale di L. 520.

Guida cav. Ugo, Genco comm. Bernardo Attilio, Vagnetti cav. Leonida, consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 12.000 oltre l'assegno personale di L. 520, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Vairo gr. uff. Giuseppe, consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 12.900, dal 1° aprile 1922 e di L. 13.800, dal 1° luglio detto anno.

Rabby cav. Ezio, Ceppellini cav. Augusto, Giordano cav. Giuseppe Grandinetti dott. Eugenio, segretari, assegnato lo stipendio di L. 6000, oltre L. 2000 di assegno personale, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Oliveri dott. Umberto, segretario, assegnato lo stipendio di L. 6000 oltre L. 200 di assegno personale a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con decreti Ministeriali 31 maggio 1923 :

Colaizzo Carlo, Ruocco Vincenzo, applicati, assegnato lo stipendio di L. 5300 oltre all'assegno personale di L. 515 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Corsi cav. Arnaldo, applicato, assegnato lo stipendio di L. 5300 oltre l'assegno personale di L. 515 dal 1° aprile 1922 ; e dal 1° luglio detto anno assegnato lo stipendio di L. 5800 oltre L. 15 di assegno personale.

Guttarolo Francesco, applicato, assegnato lo stipendio di L. 4800 oltre l'assegno personale di L. 1015.

Con decreti Ministeriali 14 giugno 1923 :

Ansalone comm. prof. Michele, consigliere dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di L. 15.000 oltre l'assegno personale di L. 160, dal 1° aprile 1922 e dal 1° luglio detto anno assegnato lo stipendio di L. 16.000.

D'Ambrosio Massimo, applicato, assegnato lo stipendio di L. 6.600 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con decreti Ministeriali 4 luglio 1923 :

Lo stipendio assegnato ai capi uscieri Emidi Antonio e Fasoli Francesco col decreto Ministeriale 23 aprile 1923, e quello assegnato al capo usciere Vannelli Pietro col decreto Ministeriale 24 febbraio 1923, è di L. 5200 a decorrere dal 1° aprile 1922. Lo stipendio medesimo è fissato in L. 5600 a decorrere dal 1° luglio 1923 per compiuto periodo quadriennale.

Parmeggiani cav. Tancredi, archivista, assegnato lo stipendio di L. 9400 a decorrere dal 1° luglio 1923.

Pollastri Gaetano, capo usciere, assegnato lo stipendio di L. 6000 a decorrere dal 1° febbraio 1923 per rettificata anzianità di servizio.

Vinci comm. Adolfo, Buonanno comm. Giuseppe, Panerazi cav. uff. Aldo, Calimani comm. Felice, consiglieri, assegnato lo stipendio di L. 15.000 oltre l'assegno personale di L. 160 a decorrere dal 1° luglio 1923.

Di Palma Castiglione comm. dott. Guglielmo Emanuele, consigliere, assegnato lo stipendio di L. 14.000 oltre l'assegno personale di L. 1160 dal 1° aprile 1922 e quello di L. 15.000 oltre l'assegno personale di L. 160 a decorrere dal 1° luglio 1922.

Con decreti Ministeriali 19 luglio 1923 :

Amici Giovanni, Riccardi Giovanni, Giorgi Remo, Ferrante Guglielmo, uscieri in prova, assegnato lo stipendio di L. 4.300 a decorrere dal 1° luglio 1923, con l'assorbimento dell'assegno personale di L. 200, che viene soppresso.

Paternò Carlo, Ferretti Costantino, De Grogorio Eugenio, applicati, assegnato dal 1° luglio 1923 lo stipendio di L. 5.300 con parziale assorbimento dell'assegno personale di cui sono provvisti e che viene ridotto da L. 1.015 a L. 515.

Imbucci Giuseppe, Colocero Giovanni, applicati, assegnato con decorrenza dal 1° luglio 1923 l'annuo stipendio di L. 5.300.

Benacchio cav. uff. Alfredo, Pinto comm. Carmine, Peluso cav. Cataldo, consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato, con decorrenza dal 1° luglio 1923, l'annuo stipendio di L. 12.900 con l'assorbimento dell'assegno personale di L. 520.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 12 AGOSTO 1923, N. 66.

*Ai sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno; e per conoscenza:
Agli Ispettori di emigrazione del Regno.*

Riferendomi alla mia circolare N. 61 in data 8 luglio u. s., prego le SS. LL. di voler trasmettere all'Ispettore dell'emigrazione in Genova i passaporti rilasciati per destinazione Cuba e Messico, anziché consegnarli agli interessati, avvertendo questi ultimi che, per ritirarli, debbono presentarsi all'Ispettore stesso. Ciò per evitare che i titolari, ottenuti i passaporti, espatrino per imbarcare in porti esteri senza passare attraverso le competenti organizzazioni autorizzate a tali imbarchi. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 10 AGOSTO 1921, N. 67.

Ai sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno; Ai Sindaci dei Comuni del Regno; e per notizia: Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e Agli Istituti di assistenza degli emigranti.

Il Commissariato generale dell'emigrazione è preso di mira da sollecitazioni, che pervengono da ogni parte per conoscere l'esito delle domande, che sono state sinora presentate allo scopo di ottenere l'espatrio per gli Stati Uniti d'America; per raccomandare la posizione di persone o di determinate famiglie; per segnalare gli interessi o le esigenze di tale o di tal'altra persona; la situazione di un Comune, di un gruppo di operai, di una categoria di disoccupati, ecc., ecc. Vi è anche chi pretende che si renda pubblica la lista completa dei 42075 passeggeri che potranno essere imbarcati.

E' bene si sappia, a questo proposito, da chiunque può avervi interesse, che le istruzioni dettate da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri e diramate a suo tempo per regolare il servizio tendono al fine di distribuire, con la più rigorosa giustizia, *il contingente che la legge restrittiva americana ci accorda di trasportare, durante l'anno, agli Stati Uniti d'America.*

Questo fine di giustizia, che a qualunque costo si desidera raggiungere, non potrebbe evidentemente ottenersi, ove si dovesse tener conto dei singoli casi, delle speciali situazioni, delle segnalazioni particolari e delle raccomandazioni.

I criteri prestabiliti per la selezione delle domande devono essere inderogabilmente costanti ed obiettivi, perchè devono ispirare completa ed assoluta fiducia a tutti i candidati alla partenza. Questi hanno il dovere di *rassegnarsi* contro gli eventi se, non possono esser prescelti, ma avrebbero il diritto di *protestare* contro le ingiustizie, le preferenze, il favoritismo.

Nell'esame di ogni domanda, entrano in gioco, insieme col criterio base della priorità nella iscrizione, la posizione del richiedente in rapporto alla legge d'immigrazione americana, lo stato della persona o della famiglia, il mestiere di ognuno, il sesso e l'età, la idoneità a lavoro produttivo e redditizio, l'appoggio sicuro e positivo che ciascuno può trovare all'estero, ecc. D'altra parte, ai fini di servire il *ragionevole principio della giustizia distributiva*, ogni Ispettore, per la propria circoscrizione, provvede a ripartire i posti disponibili su ogni piroscalo fra le provincie di sua giurisdizione e, nei limiti del possibile, fra i Comuni che le compongono, allo scopo di far concorrere nella quota massima stabilita per ogni provincia, le maggiori e le minori circoscrizioni, a seconda dell'entità della popolazione e del numero degli aspiranti all'emigrazione.

Da ciò risulta evidente come non sia in alcun modo possibile prevedere, neppure con approssimazione, quale sorte sia riservata a chiunque sia iscritto ai turni d'imbarco: se cioè egli possa, o' meno, venir chiamato alla partenza prima della chiusura della quota e tanto meno nell'un mese o nell'altro, sull'uno o sull'altro piroscalo. La posizione di ognuno è connessa alla sorte degli altri ed è dipendente da un insieme di fattori che possono, naturalmente, accelerare o ritardare le previsioni degli interessati. Queste ultime sono basate su impressioni soggettive (e perciò sovente errate) e per lo più poggiano sul semplice criterio della data della domanda, senza alcun riguardo agli altri elementi di valutazione, ai quali in parte si è più sopra fatto cenno.

E' pertanto necessario che *tutti i candidati all'imbarco rimangano disciplinati ad attendere alle loro occupazioni*, nella consapevole fiducia che il Commissariato e gli Uffici dipendenti, *all'infuori di ogni sollecitazione, della quale non si può tenere alcun conto*, provvedano a salvaguardare con equità gli interessi dei singoli, che sono poi gli interessi della collettività. Di fronte alla *massa enorme* dei richiedenti, solo una *piccola minoranza* potrà essere soddisfatta perchè limitato è il contingente assegnato all'Italia dalla legge restrittiva americana: è necessario perciò che ognuno dei candidati faccia assegnamento sulla *impossibilità* di partire anzichè sulla eventualità favorevole.

Le sollecitazioni e le raccomandazioni non hanno verun peso nell'esame delle singole domande; e perciò alle affannose sollecitazioni degli interessati, per lettera, per espresso o per telegramma, attraverso qualsiasi mezzo e mediante qualsiasi persona, tanto se rivolte a questo

Commissariato come se sono spedite agli Ispettori nei porti d'imbarco, *non si può, e non si deve dare alcuna risposta.*

Le persone ammesse a partire ne riceveranno avviso dall'Ispettore del porto circa un mese prima della partenza del piroscafo sul quale saranno destinate.

Si prega di voler diffondere largamente le notizie contenute nella presente circolare. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 18 AGOSTO 1923, N. 68.

A tutti gli Uffici di assistenza agli emigranti nel Regno.

Si fa invito alla S. V. di comunicare a questo Commissariato, con la maggiore possibile sollecitudine, insieme colla relazione morale e finanziaria del decorso esercizio, un esemplare della *tessera* come di tutte le *pubblicazioni*, che gratuitamente od a pagamento, vengono, a cura di codesto Istituto, distribuite agli emigranti. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 19 AGOSTO 1923 N. 69.

A tutti i RR. Consoli all'estero.

Informazioni anche recenti, pervenute per il tramite del Ministero della Guerra, permettono di stabilire la frequenza delle dichiarazioni rilasciate dai RR. Consolati all'estero, ai connazionali rimpatrianti per compiere il servizio militare, e dalle quali risulta che le spese di viaggio sono a carico dello Stato.

E' noto invece, che sulle linee sovvenzionate hanno diritto al trasporto gratuito i soli connazionali indigenti, mentre tutti gli altri devono compiere il viaggio di rimpatrio a proprie spese. Ad evitare perciò gli inconvenienti, che deriverebbero dalla facilità delle concessioni, invito i RR. Consoli a limitarsi soltanto a dichiarare, semprechè loro risulti, l'indigenza dei rimpatrianti. In base a tale dichiarazione, e sempre quando il numero di questi ultimi non superi quello prescritto dalle convenzioni in vigore, le Società assuntrici delle linee saranno obbligate al trasporto gratuito dei predetti militari.

Si prega di accusare ricevuta della presente ed assicurarmi dell'esecuzione. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 24 AGOSTO 1923, N. 70.

A tutti i Sindaci del Regno;

A tutti gli Istituti di assistenza agli emigranti in Italia.

Per opportuna notizia e perchè ne sia curata la maggior diffusione fra coloro che possano avervi interesse, comunico alla S. V. che il servizio di distribuzione degli *chèques* ai beneficiari dell'Ufficio Veterani degli S. U. d'America, residenti in Italia, col 1° giugno u. s. è stato affidato dal Dipartimento di Stato in Washington al Consolato degli S. U. d'America in Napoli.

Pertanto, gli eventuali reclami per mancata ricezione, ritardi nel recapito, disguidi, od altre cause di disservizio nella distribuzione degli *chèques* in parola, dovranno essere rivolti non più a questo Commissariato Generale, od al Banco di Napoli, ma al *Consolato Americano* in Napoli.

Prego accusare ricevuta della presente circolare. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 25 SETTEMBRE 1923, N. 76.

Agli Uffici dipendenti;

Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno:

Risulta a questo Commissariato generale che quasi tutti gli artigiani, che si recano in Argentina, lasciano in Italia i ferri del mestiere nella convinzione di poterseli procurare sul posto a buon mercato. Poichè si tratta in generale di materiale, che l'Argentina non produce, ma importa dall'Europa e dal Nord America, detti ferri costano normalmente assai più che in Italia, tenuto conto anche del cambio.

Allo scopo, quindi, di evitare che i nostri connazionali sopportino, fin dal loro arrivo nei paesi di destinazione, aggravio di spese, è opportuno e doveroso che ad essi si faccia presente, prima della partenza, la necessità di arrivare all'estero forniti del materiale occorrente.

De Michelis.

CIRCOLARE 6 OTTOBRE 1923, N. 80.

Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori; e per notizia:

Agli Uffici di emigrazione nel Regno.

Prima rilasciare passaporto emigranti Giappone porti nazionali e esteri occorre autorizzazione Commissariato chiesta di volta in volta. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 12 OTTOBRE 1923, N. 81

*Agli Istituti di Assistenza agli emigranti
Alle Federazioni Sindacali, e per conoscenza :
Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno.*

Circola con insistenza la voce che agli operai italiani diretti in Francia vengano accordate dalle ferrovie francesi riduzioni sul prezzo del biglietto ordinario, analogamente a quanto viene praticato sulle ferrovie italiane. *La notizia è del tutto insussistente.*

Ad evitare quindi spiacevoli incidenti e dolorose conseguenze ai nostri lavoratori che si recano nella vicina Repubblica, prego la S. V. di voler avvertire gli operai interessati che le ferrovie francesi non accordano riduzioni o agevolazioni di sorta sul prezzo del biglietto. Gli operai devono invece essere diffidati a non partire se non abbiano il danaro sufficiente o se la Ditta che li richiede non abbia provveduto a fornire loro i mezzi adeguati per proseguire il viaggio fino alla destinazione di lavoro. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 14 OTTOBRE 1923, N. 82.

*Ai sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori ; e per conoscenza :
Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno ;
Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

Mi risulta che sovente nazionali rimpatriati con biglietto consolare gratuito, ritornano in Brasile subito dopo pochi mesi dal loro rimpatrio. Siccome il posto consolare viene concesso, di regola, in seguito a certificato medico che riconosca l'inabilità al lavoro per un periodo non breve e dopo l'accertamento dell'indigenza dei rimpatriandi, ne consegue che, ritornando costoro in Brasile, vengono, spesso, ad accrescere, senza alcuna attenuante in loro favore, il numero già rilevante degli indigenti e degli inabili al lavoro.

Questo Commissariato generale non ha mancato di impartire alle R.R. Autorità consolari opportune istruzioni perchè venga effettuato il più rigoroso controllo sui rimpatriandi consolari, facendoli visitare da medici di fiducia e disponendo indagini per accertarne le reali condizioni economiche. Ad evitare, però, il ripetersi dell'inconveniente lamentato, gioverà pure che le SS. LL., ed in modo particolare le competenti Autorità di P. S., vigilino assiduamente sul riespatrio dei consolari, potendosi, *in determinate circostanze*, ravvisare nel rimpatrio, ottenuto con frode, una vera e propria truffa.

Confido nella diligente collaborazione delle SS. LL. e desidero essere informato sui casi meritevoli di particolare attenzione. — **De Michells.**

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

LUIGGI LUIGI. — *Per la cittadinanza degli italiani all'estero, specialmente in America* (estr. da *Nuova Antologia*).

Con questo titolo, l'on. Luigi Luigi ha pubblicato nella *Nuova Antologia* un importante articolo, che illustra la proposta da lui presentata alla Camera, nella recente discussione sulla revisione dei Codici, per la riforma della legge sulla cittadinanza. L'autore, rilevando che la legge approvata nella seduta del 23 maggio, relativa al Trattato fra Italia e Nicaragua, non è stata accolta da favorevoli manifestazioni da parte delle nostre collettività all'estero, e che essa è ben lungi dal rappresentare una soluzione del grave e annoso problema, afferma la necessità di regolari al più presto l'anormalissima condizione di quasi sette milioni di connazionali emigrati, moltissimi dei quali si videro costretti ad acquistare la cittadinanza americana, perdendo *legalmente* la nostra. Tale cittadinanza essi però conservano di fatto perchè di questa loro più o meno spontanea decisione in Italia non se ne ha notizia, così da partecipare perfino al voto politico. Da due o tre anni, la situazione è peggiorata a causa della legge restrittiva nord-americana: se essi restano italiani e vogliono venire in Italia per diporto o per affari, vanno a rischio di non poter più tornare alla loro residenza in America, a meno che si metano in lista per *entrare in quota*. In altri termini, attualmente un italiano residente in America per poter venire in Italia a rivedere i suoi cari ed esser sicuro di poter ritornare liberamente — senza noie — ai suoi affari, deve assumere anzitutto la cittadinanza americana e conseguentemente perdere automaticamente quella italiana. Inoltre, dopo le preoccupazioni destinate nel periodo bellico dai figli di tedeschi nati in America, i famosi *hyphenated*, gli sforzi del Governo e quelli dei patrioti americani sono ormai volti al proposito di *americanizzare* gli stranieri. Molti italiani si videro costretti a rinunciare a fruttuosi impieghi, offerti a condizione di assumere la cittadinanza del paese di residenza. L'altro caso, ugualmente grave, è quello dei milioni di figli di cittadini italiani nati all'estero, che per il timore di incorrere nelle difficoltà della nostra leva militare — nonostante i taciti accordi conclusi qualche anno fa con varie Nazioni americane — vengono di preferenza inviati dalle famiglie a studiare in Francia o nella Svizzera o in Germania, abbandonando l'idea di un soggiorno in Italia. Il rimedio auspicato dai nostri fratelli d'oltre Oceano consiste — conclude l'on. Luigi — in due modificazioni del nostro Codice Civile, ispirate a questi criteri: 1) Il cittadino italiano, che acquista una cittadinanza straniera, senza fare esplicita rinuncia a quella italiana dinanzi ad una Autorità competente, non perde la propria cittadinanza; ma non può invocarla nei rapporti col Paese in cui ha ottenuto la naturalizzazione. E se invece l'acquisto della cittadinanza straniera deriva, esclusivamente, da un'imposizione paterna o larvata di ordine interno del Paese in cui il cittadino italiano risiede, tale fatto non deve produrre alcun effetto legale o morale in Italia e si considera come non avvenuto. 2°) I figli di padre italiano, nati in America, siano pure, per fatalità di cose, considerati stranieri, ma possano acquistare la cittadinanza italiana facendone opzione — in qualsiasi tempo della vita — dinanzi ad una Autorità competente del Regno e dopo aver dimostrato di aver trasferito in terra italiana il loro domicilio.

LAVORO

UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO. — *Inchiesta sulla produzione.* —

L'Ufficio Internazionale del Lavoro ha pubblicato l'atteso primo volume dell'*Inchiesta sulla produzione*. Come si ricorderà, tale inchiesta, proposta dall'industriale italiano Alberto Pirelli, nella sessione del giugno 1920 del Consiglio internazionale del Lavoro, venne da esso deliberata, affidando al B. I. T. di accertare le condizioni della produzione industriale nei vari paesi del mondo, in relazione a quelle del lavoro e al costo della vita.

L'inchiesta si proponeva essenzialmente di studiare le ripercussioni, che sulla crisi sudetta potessero avere le varie provvidenze legislative attinenti al lavoro: come ad esempio la legislazione sull'orario di lavoro, l'abolizione del salariato a cottimo ecc. Le indagini relative dovevano altresì estendersi a tutti i fattori, che concorrono al declinare della produzione stessa: crisi dei trasporti e dei cambi, mancanza di sbocchi, difficoltà nell'apertura dei crediti. Tuttavia le variazioni intervenute nella situazione dei mercati e le nuove cause di alterazione dell'equilibrio economico generale, che hanno determinate vaste e profonde ripercussioni nelle condizioni di lavoro, resero necessario di slargare i confini dell'inchiesta e di procedere con intenti più complessi, secondo i criteri esposti nella relazione che precede il volume. La prima parte dell'inchiesta, che sarà pubblicata in quattro complessivi volumi, con riassunti generali nelle varie lingue, riuscirà certo di grande utilità agli studiosi e a quanti sono solleciti dell'opera di progresso sociale, intrapresa dall'Ufficio internazionale del Lavoro.

Il volume contiene, oltre il testo, la lista dei questionari e quella dei 29 governi, delle 188 associazioni professionali e delle 39 federazioni di cooperative, che vi hanno risposto. È preceduto da una serie di notizie sul programma della relazione e sul metodo seguito per la formazione dell'inchiesta stessa.

VIOLINI CESARE. — *L'Ufficio di Collocamento*. — Cooperativa Arti Grafiche Nazionali — Roma, 1923.

L'autore rilevando le gravi condizioni createsi nel dopo guerra, insiste sulla necessità di istituire uffici permanenti per il collocamento dei disoccupati, che potranno anche servirsi ad un naturale selezionamento di capacità e di categorie dei lavoratori, i quali, in Italia specialmente, troppo spesso si dichiarano idonei alle più eterogenee forme di attività. Egli ritiene che dovrebbero inoltre essere affidati a questi uffici, le funzioni di organi erogatori e di controllo per l'applicazione e l'osservanza della legge sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, come in genere, quello per l'applicazione e l'osservanza delle leggi riflettenti tutte le assicurazioni sociali obbligatorie vigenti. Ritiene che, ben meglio degli uffici municipali e provinciali, inadatti e dispendiosi, assolverebbero il compito, uffici di collocamento di emanazione diretta dalle organizzazioni sindacali e che trovassero in se medesimi i mezzi per la propria sussistenza.

Nè il carattere sindacale degli uffici di collocamento va considerato come un ostacolo al loro buon funzionamento, facendoli a priori tacciare di parzialità nell'espletamento del servizio. Non sono affatto immuni da questo difetto, gli uffici appoggiati ad una pubblica amministrazione, poiché il personale, in questi, per amore del posto, sarà sempre pronto a foggiare la propria opinione politica su quella dell'amministrazione che impera, facendo così perdere, all'ufficio medesimo, ogni imparzialità.

Per il problema della disoccupazione, che non è tecnico, ma economico, e quindi politico, gli uffici di collocamento appoggiati alle organizzazioni sindacali, hanno almeno il vantaggio di non mutare colore.

Dovendo poi senza parassitismi ricavare dalla propria attività i mezzi di sussistenza, essi saranno necessariamente meno burocratici ed adopereranno la massima sollecitudine nel sistemare la mano d'opera disoccupata.

Infine, al contrario di quelli dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli uffici di collocamento appoggiati ad organizzazioni sindacali fruiscono del beneficio di una Commissione direttiva omogenea, che si propone, come unico fine, di migliorare il funzionamento dell'ufficio stesso.

Questi uffici di collocamento possono avere carattere paritetico, (concordati con i datori di lavoro,) o non paritetico; misto, (per tutte le categorie di lavoratori); oppure professionale.

L'autore ne traccia quindi le norme, e dà consigli per provvedere nel migliore modo alla costituzione di tali uffici; riproduce anche due tipi di statuto-regolamento, uno per gli uffici a carattere paritetico, l'altro per quelli istituiti dalle sole organizzazioni dei lavoratori.

Nei compiti di questi uffici di collocamento egli ritiene debba includersi il reclutamento degli emigranti, secondo le norme legali vigenti, e in conformità delle disposizioni emanate o da emanarsi dal Commissariato generale dell'emigrazione; anzi, vorrebbe che presso ciascun ufficio fosse costituita un'apposita sezione per l'emigrazione.

Nello svolgimento della loro opera gli uffici di collocamento dovrebbero avere l'obbligo di adottare speciali moduli già compilati a cura del Ministero dell'Economia Nazionale e ciò allo scopo di rendere uniforme la procedura.

Le disposizioni governative dovrebbero portare speciale attenzione ad accertare la regolare tenuta di questi stampati, che hanno importanza notevolissima per le rilevazioni statistiche degli uffici centrali dello Stato.

Gli uffici di collocamento sino ad oggi costituiti e legalmente registrati e riconosciuti dal Governo sono i seguenti:

Aosta, Biella, Bologna, Castel S. Giovanni (Piacenza) Faenza, Firenze, Genova, Milano, Monza, Pavia, Piacenza, Pisa, Pordenone (Udine), Roma, Saronno (Como), Senigallia, Torino, Trento, Trieste, Vasto (Abruzzi), Vercelli, Verona.

La Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro nel suo quarantennio. — Edizione della Cassa Nazionale Infortuni, Roma, 1923.

La Cassa Nazionale Infortuni ha voluto celebrare austeramente i quaranta anni di feconda attività, da essa spiegata dalla sua fondazione, con la pubblicazione di un pregevole volume, ricco di illustrazioni e di tavole grafiche sulle gestioni industriale e agricola.

Alla serie delle fotografie dei Presidenti, del Vice-Presidente e dei Direttori Generali dell'Istituto ed all'elenco dei componenti il Consiglio Superiore, segue un rapido cenno sugli organi amministrativi e direttivi della Cassa fino al 1923. Segue ancora l'ordine del giorno indirizzato al personale in occasione della lieta ricorrenza ed è, quindi, esposta per sommi capi, l'opera svolta dalle origini nel benefico campo delle assicurazioni sociali per gli infortuni. Speciale rilievo merita la parte riguardante l'attività editoriale (da pag. 189 a 203), per l'interesse bibliografico di coloro che possono avere bisogno di compiere ricerche o studi intorno all'importante materia. Il volume si chiude con un chiaro e completo quadro della Organizzazione della Cassa al 1° giugno 1923.

ECONOMIA

JANGAHIS COSTANTINO G. — *Il porto di Trieste prima e dopo la dissoluzione della monarchia austro-ungarica.* —

Il dott. Costantino G. Jangahis in questo libro tratta dello sviluppo e del rinnovamento del porto di Trieste. Lo scrittore dimostra chiaramente che la diminuzione del traffico triestino, ridottosi da 61.472.746 quintali nel 1913 a 28.930.854 quintali nel 1921, non è dovuta al mutamento politico, sopravvenuto alla fine del 1918, bensì a tre cause principali: la crisi mondiale verificatasi nella seconda metà del 1920; la stasi commerciale di Trieste durante i quattro anni di guerra, seguita dal frazionamento del suo *hinterland* e dal diverso orientamento preso da questo *hinterland*; il caos esistente nei paesi del Levante, principali clienti del porto di Trieste. Premesso che la questione fondamentale per l'avvenire di esso è quella di sapere se il porto triestino sarà in grado di resistere alla concorrenza dei grandi porti del Nord e dei porti mediterranei (Genova e Marsiglia) per ereditare definitivamente i traffici del suo antico *hinterland* naturale, l'autore non crede di poter anticipare conclusioni pessimistiche, essendo la storia portuale triestina intermezzata da epoche alternative di decadenza e di splendore. I rimedi alla decadenza attuale potrebbero efficacemente consistere, a suo giudizio: 1° nella conclusione di trattati speciali per il traffico con e attraverso Trieste, con gli Stati del retroterra; 2° nella diminuzione delle tariffe dei Magazzini generali di Trieste; 3° nella costruzione della Prediliana; 4° nello stabilire tariffe preferenziali per il retroterra; 5° nel mantenere, sviluppare, sovvenzionare le linee marittime esistenti; 6° nel non cambiare l'organizzazione esistente del porto, che si è dimostrata ottima.

DIRITTO

FRANCIS N. THORPE. — *The Essentials of American Government.*—New York a. London, G. P. Putnam's Sons, 1922.

Con la forma semplice e piana che è propria degli scrittori americani, l'A., che è professore di diritto costituzionale nell'Università di Pittsburg, espone in questo volume i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo degli Stati Uniti d'America.

Il libro risponde veramente al suo obiettivo; quello di dare un quadro delle istituzioni politiche americane, delle quali sono messi in rilievo le basi essenziali e lo spirito informatore. Per chi desidera una conoscenza più approfondita dell'ordinamento costituzionale americano, l'A. dà opportune indicazioni bibliografiche. Al bel volume è annesso il testo della costituzione degli Stati Uniti con gli emendamenti ad essa portati fino al 1920.